ACCORDO AZIENDALE

VIDEOSORVEGLIANZA

Il presente ACCORDO QUADRO ha come obiettivo l'armonizzazione di sistemi di videosorveglianza installati e da installare nei punti vendita della società "ELFI S.p.a." con il posizionamento delle telecamere all'interno ed all'esterno degli stessi.

Oggi, giovedì 10 maggio 2018, in Bologna presso la sede della CNA Regionale Emilia-Romagna, si conviene, quindi, quanto segue:

tra

"ELFI S.p.a." con sede in Forlì, Via Copernico, 107, P.IVA/C.F. 02698210404, rappresentata, giusta delega, dal dott. Alberto Matteucci, della CNA Servizi di Forlì-Cesena

E

Le OO.SS. FILCAMS-CGIL NAZIONALE, rappresentata da Andrea Montagni e da Mariangela Bandini della FILCAMS CGIL di Forlì, FISASCAT-CISL NAZIONALE rappresentata, giusta delega, dal Giuseppe Mattatelli della FISASCAT-CISL ROMAGNA, e dalla UILTuCS NAZIONALE rappresentata giusta delega da Andrea Montagni della FILCAMS CGIL NAZIONALE (d'ora innanzi "le OO.SS.")

Finalità

Le parti convengono che l'utilizzo di tutti i dati e informazioni fornite dall'impianto di videosorveglianza non avrà alcuna finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, che rimane pertanto esclusa ai sensi art. 4 L. 300/70. L'installazione all'interno della filiale ha il solo scopo di tutelare il patrimonio aziendale nelle ipotesi di furto o qualsivoglia reato, sia come strumento di prevenzione, sia come strumento di sostegno e supporto alle Autorità nelle attività di loro competenza, nel rispetto delle norme di garanzia previste nel presente accordo. Si procederà pertanto all'utilizzo dei dati e delle informazioni rese dall'impianto di videosorveglianza solo nelle ipotesi di furto o reato contro il patrimonio o contro le persone, previa formale denuncia alle autorità competenti e su loro richiesta.

In sede territoriale saranno verificate e condivise le congruità tra gli impianti di videosorveglianza nelle singole sedi aziendali, anche in quelle conseguenti ad eventuali future operazioni societarie espansive, ed il presente accordo quadro, tramite specifiche intese sottoscritte tra le parti in sede territoriale.

L'installazione premesso che

- l'art. 4, comma 1 della L. 300/1970 Statuto dei Lavoratori stabilisce che: "gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";
- "ELFI S.p.a.", azienda esercente attività di "commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario", al fine di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riguardo all'incolumità dei lavoratori impiegati all'interno dei punti vendita, del magazzino e degli uffici, nonché la sicurezza e la tutela del patrimonio aziendale ed al fine di adottare misure idonee a prevenire, impedire e comunque ostacolare atti criminosi nell'ambito delle strutture di propria pertinenza e nell'area parcheggio, ha necessità d'installare, nelle predette filiali, apparecchiature di videosorveglianza dalle quali può derivare, in via accidentale e/o indiretta e/o potenziale, la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori dipendenti, in quanto le rilevazioni saranno effettuate anche durante le ore di lavoro;
- "ELFI S.p.a." avendo attualmente 17 filiali ubicate in più Regioni, occupando complessivamente n. 221 dipendenti e, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 L. 300/1970 e del D.Lgs. n. 196/2003, intenderebbe far uso di impianti di videosorveglianza all'esterno ed all'interno dei punti vendita dislocati sul territorio nazionale, concordandone l'installazione con le OO.SS. nazionali, intenderebbe esplicitare la propria adesione alle istanze già autorizzate, aggiungere videocamere ad impianti di videosorveglianza già installati ed autorizzati ed installando impianti di videosorveglianza in filiali che al momento ne sono sprovviste;

- negli anni passati sono stati sottoscritti vari accordi con la R.S.A. o gli impianti sono stati autorizzati dalle D.T.L. territoriali competenti;
- le OO.SS. nazionali prendono atto delle intenzioni dell'azienda e concordano sulla necessità di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo all'incolumità di lavoratori, la tutela del patrimonio aziendale, al fine di scoraggiare e prevenire atti criminosi ai danni di persone o cose nell'ambito delle strutture aziendali.
- Le OO.SS. confermano, salvo diversa verifica in sede territoriale, le adesioni alle istanze già autorizzate e la disponibilità all'eventuale aggiunta di videocamere ad impianti di videosorveglianza già installati e autorizzati, nonché alla istallazione di impianti di videosorveglianza in filiali che al momento ne sono sprovviste, purché realizzate conformemente alle disposizioni del presente accordo quadro e recepite nelle apposite intese territoriali;
- si rimanda a quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia di protezione dei dati personali per tutto ciò che riguarda i dati personali, il titolare, il responsabile e gli incaricati;

visti

- l'art. 4 (impianti audiovisivi) della Legge 20-5-70 n. 300 "Statuto dei lavoratori"
- il D.Lgs. 30.06.2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- il Provvedimento generale del Garante Privacy del 29/04/2004, in ambito "Videosorveglianza"
- la circolare INL 5/2018 del 19.02.2018

Tutto ciò premesso, le parti convengono

a. la premessa costituisce parte integrante del presente accordo;

b. l'installazione degli impianti di videosorveglianza è finalizzata esclusivamente per i motivi di cui sopra: gli stessi non hanno finalità di controllo né possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività, anche lavorativa, dei dipendenti della società o di altri datori di lavoro, pubblici o privati - intendendosi per tale l'intero comportamento umano dei lavoratori nel luogo di lavoro che a qualsiasi titolo svolgano la loro attività lavorativa nell'area controllata dalle telecamere;

c. il presente Accordo disciplina pertanto anche il trattamento dei dati personali effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale, in attuazione e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 20 Maggio 1970 n. 300, dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni), e dal provvedimento Generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante in data 08.04.2010 e successive modifiche ed integrazioni;

d. l'azienda s'impegnerà ad osservare le regole del Garante, rispettando innanzitutto il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti. A tal fine, alle OO.SS. nazionali, firmatarie del presente accordo, sono state trasmesse le relative planimetrie con il posizionamento e le caratteristiche degli apparecchi con relativo cono visivo, dislocazione ed ogni altra informazione le quali saranno verificate e condivise nelle apposite intese territoriali previste nel presente accordo quadro;

e. le modalità seguite e le attrezzature utilizzate per i fini sopra richiamati vengono come di seguito descritte in linea di massima, per poi essere riadattate alle singole unità locali;

f. le apparecchiature dovranno consentire un angolo di ripresa che inquadri esclusivamente le parti dei locali più esposte al rischio, di cui a una o più d'una delle "motivazioni" sopra citate e dalle quali potrebbe derivare, in via del tutto accidentale ed occasionale, una possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, ed effettuate in modo tale da ridurre tale accidentalità. Nella fattispecie ELFI S.p.a. installerà le telecamere lungo il perimetro esterno, nonché all'interno dei predetti Punti Vendita, così da inquadrare le scaffalature, l'area banco e vendita dove si troveranno anche i dipendenti, i clienti e la cassa, e dove si svolgerà l'attività di riscossione dei beni venduti, orientate in modo tale da non consentire l'identificazione dei dipendenti. Ciò in quanto il personale è addetto anche alla cassa con maneggio di denaro ed in quanto nei locali la clientela ha, ovviamente, libero accesso;

g. le telecamere non riprenderanno luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente (spogliatoi o servizi);

h. i responsabili delle Filiali a campione, previa comunicazione alle RSA/RSU che potranno presenziare ed in loro assenza con comunicazione preventiva alle OOSS territoriali, al fine di verificare il funzionamento del sistema, potranno, attraverso i monitor deputati ed accedendo tramite autenticazione, visionare in <u>diretta</u> le immagini dell'area esterna e delle aree di vendita e di accesso dei clienti. Nelle filiali di Lodi, Piacenza, Modena, Bologna e Melegnano tali modalità di visione riguarderanno anche alcune zone sensibili, le quali saranno indicate e

condivise negli accordi territoriali (ad esempio: scaffalatura in magazzino maggiormente a rischio furti, prodotti di maggior valore tipo rame, aree nascoste alla vista comune) ed in nessun caso verranno inquadrate postazioni fisse degli operatori.

L'azienda al di fuori dell'orario di lavoro, per motivi di vigilanza e sicurezza, potrà visionare in diretta le immagini da remoto, tramite tablet e/o smartphone, senza accedere alle immagini registrate in orario di lavoro.

i. il sistema è composto da monitor dedicati, registra H24 con registrazione sovrapposta ed auto-cancellante con sovrascrittura. Il videoregistratore e/o l'armadio RACK sono collocati in un armadio chiuso, di norma, all'interno del vano tecnico o del locale CED, di ogni filiale indicato nelle apposite intese territoriali;

j. il responsabile del trattamento dei dati personali è Alberto Sintoni. Potranno accedere alle registrazioni che saranno custodite nelle modalità di cui al punto precedente, le sole persone incaricate dall'azienda, ivi compreso il "fornitore", che avranno possesso della chiave di accesso e/o della password indicate anch'esse nelle apposite intese territoriali e, quando previsto dall'accordo, i rappresentanti sindacali;

k. a fronte di episodi verificatisi e denunciati in più filiali con danno patrimoniale per Elfi S.p.a., tenuto conto che l'azienda prevede che in ogni punto vendita venga riscontrata l'effettiva consistenza dei prodotti presenti, attraverso un'attività inventariale da effettuarsi con cadenza periodica, con la conseguenza che i necessari tempi di verifica delle giacenze corrispondono ad un lasso temporale sicuramente maggiore di 24 ore, al solo fine di verificare le modalità con cui è avvenuta la movimentazione del materiale ed eventuali incongruenze inventariali, le Parti ritengono opportuno estendere a giorni 7 il limite massimo di conservazione delle immagini registrate dalle telecamere. Qualora tale verifica si rivelasse necessaria, ne sarà data comunicazione alle RSA/RSU che potranno presenziare ed in loro assenza alle OOSS territoriali;

l. fermo restando che l'impianto di videosorveglianza può essere utilizzato solo nelle ipotesi previste nel paragrafo "finalità", i dati e le informazioni rese dallo strumento saranno utilizzate con le seguenti modalità:
   - le immagini non saranno in alcun modo diffuse all'esterno;
   - tutti coloro che prenderanno visione delle stesse hanno l'obbligo del vincolo di riservatezza ai sensi delle normative vigenti.

m. ELFI S.p.a. provvederà ad informare tutto il personale dipendente nelle forme del d.lgs. n. 196/2003 e ad affiggere, tanto all'esterno quanto all'interno dei locali soggetti a videosorveglianza, appositi cartelli informativi (per i dipendenti, per i clienti e i fornitori);

n. ogni eventuale cambiamento di tipologia, modello e posizione delle telecamere ed impianto, sarà oggetto di verifica con le Parti firmatarie degli accordi territoriali, e controfirmate dalle stesse;

o. copia del presente accordo e della conseguente intesa territoriale verranno affisse nelle bacheche delle Filiali sopraelencate e, preventivamente, portato a conoscenza o consegnato ai dipendenti.

Verifiche

Le OO.SS e/o le Rsa/Rsu possono verificare, in qualsiasi momento, che l'utilizzo degli impianti avvenga secondo le finalità e le modalità stabilite nel presente accordo.

Letto, approvato, accettato e sottoscritto il presente accordo.

P. ELFI S.p.a.
dott. Alberto Matteucci

Forlì-Cesena

FILCAMS – CGIL NAZIONALE
sig. Andrea Montagni

FILCAMS-CGIL FORLI
sig.ra Mariangela Bandini

p. FISASCAT - CISL NAZIONALE
sig. Giuseppe Mattatelli FISASCAT CISL ROMAGNA
(per delega)

UILTuCS NAZIONALE
sig. Andrea Montagni FILCAMS – CGIL NAZIONALE
(per delega)